Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 9 dicembre 2021
(OR. en)

14808/21

ENFOPOL 501
IXIM 286
JAI 1388

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	9 dicembre 2021
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	13996/21 + COR 1
Oggetto:	Conclusioni del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia in relazione alle persone scomparse – *Conclusioni del Consiglio* (9 dicembre 2021)

Si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia in relazione alle persone scomparse, approvate dal Consiglio "Giustizia e affari interni" nella 3837ª sessione tenutasi il 9 dicembre 2021

ALLEGATO

Conclusioni del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia in relazione alle persone scomparse

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

1. RICONOSCENDO che uno degli obiettivi fondamentali dell'Unione europea è garantire ai suoi cittadini un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia tramite la promozione del rafforzamento della cooperazione di polizia di cui al **titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**.

2. CONSIDERANDO la rinnovata strategia di sicurezza interna dell'Unione europea 2015-2020[1] e i suoi risultati e ACCOGLIANDO CON FAVORE la comunicazione della Commissione sulla **strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza**[2], che definisce azioni specifiche per affrontare pienamente le priorità strategiche nel mondo digitale e fisico, nonché le dimensioni interna ed esterna per il periodo 2021-2025.

3. SOTTOLINEANDO che le **conclusioni del Consiglio sulla sicurezza interna e sul partenariato europeo di polizia**[3]mirano a rafforzare il funzionamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e a istituire un efficace partenariato europeo per la sicurezza interna. Al riguardo è necessario migliorare costantemente la governance delle informazioni e ottimizzare il ricorso agli strumenti e agli accordi esistenti per lo scambio di informazioni così come conseguire determinate tappe per un efficace partenariato europeo per la sicurezza interna (2020-2025):

   - applicando in maniera coerente gli strumenti di segnalazione dei reati a livello dell'UE, ad esempio il sistema d'informazione Schengen per le segnalazioni relative a persone od oggetti, quale prassi corrente,

   - garantendo che anche i quadri esistenti per lo scambio di informazioni (come il quadro Prüm[4]) siano aggiornati in modo che l'architettura dei sistemi di informazione dell'UE sia ancora più in linea con il principio di disponibilità.

---

1 Doc. 15670/14.
2 Doc. 10010/20.
3 Doc. 13083/20.
4 Decisione 2008/615/GAI del Consiglio e decisione 2008/616/GAI del Consiglio.

4. RICORDANDO le importanti discussioni del gruppo per le questioni Schengen (SIS/SIRENE), durante le quali si è dibattuto sulle modalità con cui gli Stati membri si informano reciprocamente sulle persone scomparse[5].

5. RIBADENDO che nel corso del 2022 sarà in essere una base giuridica aggiornata per il funzionamento del sistema d'informazione Schengen (**rifusione del SIS**)[6], che rafforzerà le norme esistenti, potenzierà il sistema, fornirà dati supplementari sulle segnalazioni e introdurrà diversi nuovi tipi di segnalazioni. Le norme aggiornate consentono, tra l'altro, l'inserimento di segnalazioni preventive sui minori a rischio di sottrazione da parte di uno dei genitori e sui minori o sulle persone vulnerabili a cui, ai fini della loro tutela, deve essere impedito di viaggiare.

6. SOTTOLINEANDO la necessità di aggiornare i sistemi esistenti per lo scambio di informazioni e dati nel settore della sicurezza interna e di esaminare, a seguito dell'annuncio da parte della Commissione europea dell'**aggiornamento[7] del quadro giuridico Prüm[8]**, se sia possibile utilizzare tale quadro per uno scambio più efficace delle informazioni sulle persone scomparse e sui corpi non identificati.

7. INCORAGGIANDO l'uso di tutti i mezzi e di tutte le risorse disponibili nella misura del possibile per stabilire l'identità dei corpi non identificati, indipendentemente dalla causa e dalle modalità del decesso. Ognuno ha diritto a un nome, a garanzia della sua identità, della protezione della sua personalità e della sua dignità. Nessuno dovrebbe essere sepolto senza nome.

8. EVIDENZIANDO l'importanza dei pattugliamenti, delle unità e degli uffici di polizia congiunti, dei centri operativi comuni e delle indagini congiunte, in quanto contribuiscono efficacemente al mantenimento dell'ordine pubblico e alla prevenzione e al contrasto della criminalità, nonché alla garanzia della sicurezza pubblica, come già previsto dal quadro giuridico Prüm, che sarà aggiornato nella parte relativa alla cooperazione operativa. La cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia a livello operativo sotto forma di azioni congiunte è riconosciuta come un metodo molto efficace per la ricerca delle persone scomparse, in particolare delle persone vulnerabili.

---

5 Doc. 9017/16.
6 Regolamenti (UE) 2018/1860, 2018/1861 e 2018/1862.
7 Tabella di marcia per la valutazione combinata/valutazione d'impatto iniziale, rif. Ares(2020) 4214748 - 11.8.2020.
8 Decisione 2008/615/GAI del Consiglio e decisione 2008/616/GAI del Consiglio.

9. SOTTOLINEANDO la comunicazione della Commissione su una **Strategia dell'UE sui diritti dei minori**[9] nella quale i minori scomparsi sono considerati particolarmente vulnerabili e che ricorda l'importanza della linea telefonica europea dedicata ai minori scomparsi (116 000).

10. EVIDENZIANDO la comunicazione della Commissione su una strategia dell'UE per la lotta alla tratta degli esseri umani[10], nella quale si afferma che dovrebbe essere prestata particolare attenzione ai minori vittime della tratta e ai minori a rischio di tratta, con avvisi e segnalazioni sistematici in merito a minori scomparsi per un'individuazione precoce, procedure di riferimento personalizzate per i minori vittime della tratta, una nomina celere di tutori e la fornitura di un efficace patrocinio a spese dello Stato.

11. PRENDENDO ATTO della definizione di "persona scomparsa" conformemente alle raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa[11] e ai regolamenti nazionali come quadro per la definizione di "persone scomparse".

12. RICONOSCENDO l'importante ruolo svolto dall'**Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol)** quale punto nodale per lo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e il suo ruolo nel sostenere e coordinare la cooperazione sulle attività di polizia transfrontaliere.

13. RICONOSCENDO il ruolo svolto dall'**Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL)** nello sviluppo, nell'attuazione, nel coordinamento e nel sostegno della formazione dei funzionari delle autorità di contrasto nell'Unione.

---

9 Doc. 7453/21.

10 COM(2021) 171 final.

11 Consiglio d'Europa, raccomandazione CM/Rec (2009) 12, adottata dal Comitato dei Ministri il 9 dicembre 2009: secondo il Consiglio d'Europa, una "persona scomparsa" è una persona fisica la cui esistenza è diventata incerta, perché è scomparsa senza tracce e non vi sono segni che sia in vita.

14. EVIDENZIANDO il lavoro svolto dall'**Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol)** quale piattaforma globale per lo scambio di informazioni e piattaforma per la cooperazione di polizia con i paesi terzi, nonché RICONOSCENDO il suo importante ruolo, i suoi strumenti e servizi per quanto riguarda il potenziamento delle indagini sui casi di persone scomparse aventi una dimensione globale.

15. RICONOSCENDO il lavoro dei **punti di contatto unici** come "sportello unico" per una cooperazione internazionale nelle attività di contrasto che comprenda la competenza nazionale più completa e in grado di gestire l'intera gamma di possibili richieste relative alla cooperazione transfrontaliera nelle attività di contrasto, compresi i casi di persone scomparse, e PRENDENDO ATTO del lavoro dei **centri di cooperazione di polizia e doganale (CCPD)** quali importanti istituzioni con funzioni e compiti diversi nel settore della sicurezza interna e dell'applicazione della legge e che costituiscono preziosi strumenti locali di tempestiva cooperazione transfrontaliera diretta nei casi di persone scomparse.

16. TENENDO CONTO delle discussioni in sede di **gruppo "Applicazione della legge"** del Consiglio **e delle conclusioni della sua rete di esperti di polizia sulle persone scomparse (Police Expert Network on Missing Persons, PEN-MP)** secondo cui ogni anno nell'Unione europea scompaiono più di 300.000 persone (secondo i dati del 2019), di cui più di 100.000 sono minori e adolescenti. Secondo i dati, 18 paesi hanno ancora un totale di circa 40.000 casi irrisolti di persone scomparse nei loro registri. Inoltre, secondo 15 paesi, vi sono almeno 15.000 casi di corpi non identificati nell'Unione europea.

17. SOSTENENDO e INCORAGGIANDO le discussioni nell'ambito della PEN-MP concernenti la necessità di sviluppare approcci che consentano un'azione più rapida e più efficace da parte delle autorità competenti.

18. EVIDENZIANDO che alcuni minori scomparsi sono anche vittime di abusi sessuali, anche se la stragrande maggioranza dei casi di abuso sessuale sui minori e di sfruttamento sessuale dei minori si deve a persone di cui i minori si fidano, il che li rende ancora più vulnerabili. Sono necessari ulteriori sforzi per comprendere meglio le loro esigenze specifiche e tenerne conto nel gestire tali casi.

IL CONSIGLIO:

19. SOTTOLINEA l'importanza dell'efficace posta in essere della base giuridica aggiornata per il funzionamento del sistema d'informazione Schengen (rifusione del SIS) in relazione alle persone scomparse e alle persone vulnerabili a rischio e INVITA gli Stati membri, le agenzie dell'UE e tutte le altre pertinenti parti interessate a provvedere all'attuazione nei termini fissati.

PER QUANTO RIGUARDA GLI STATI MEMBRI:

20. RACCOMANDA agli Stati membri che non lo abbiano ancora fatto di valutare l'eventualità di istituire a livello nazionale, se del caso e tenendo debitamente conto delle risorse e delle strutture organizzative nazionali, un'unità operativa centrale per le persone scomparse, con funzionari provenienti dalle autorità di contrasto e accesso a un'unica banca dati nazionale delle persone scomparse e di parti del corpo e resti umani non identificati.

21. RACCOMANDA agli Stati membri di fornire sostegno per il funzionamento efficiente dei punti di contatto unici (sottolineando il ruolo degli uffici SIRENE) e/o dei CCPD nell'adempimento dei loro compiti e doveri, compresi i casi di persone scomparse.

22. INVITA gli attori dell'EMPACT, in particolare coloro che si occupano di tratta di esseri umani e sfruttamento sessuale dei minori, ad associare la PEN-MP, se del caso, all'elaborazione e all'attuazione di azioni specifiche che rientrano nel suo mandato.

23. INCORAGGIA gli Stati membri ad avvalersi di tutti gli strumenti e i servizi di INTERPOL disponibili, come la segnalazione globale di polizia concernente persone scomparse ("avviso giallo"), al fine di indagare efficacemente sui casi di persone scomparse aventi una dimensione globale.

PER QUANTO RIGUARDA LA COMMISSIONE:

24. CHIEDE alla Commissione di continuare a tenere conto dei suggerimenti della PEN-MP al momento di elaborare nuove disposizioni legislative in materia di persone scomparse. La preparazione di nuove proposte legislative si basa su valutazioni d'impatto ben preparate.

25. INVITA la Commissione a riflettere sull'elaborazione di un quadro comune europeo per la cooperazione concernente le sparizioni (anche volontarie) di persone quando tali sparizioni sono di natura preoccupante.

26. INVITA la Commissione a esaminare la possibilità di finanziare, a titolo dei fondi dell'UE, progetti intesi a favorire una più stretta cooperazione tra le autorità di contrasto che indagano su sparizioni sospette e/o casi di persone scomparse (compresi i casi irrisolti) e la cooperazione tra le autorità responsabili dell'adozione di decisioni volte a proteggere i minori o le persone vulnerabili a rischio (ad esempio, sottrazioni, rapimenti, tratta di esseri umani, ecc.).

PER QUANTO RIGUARDA LA PEN-MP:

27. INVITA la PEN-MP a proseguire gli sforzi volti a migliorare la cooperazione dei servizi competenti degli Stati membri, dei paesi associati Schengen e dei paesi terzi (con particolare attenzione ai Balcani occidentali), dei pertinenti servizi dell'UE e delle istituzioni a livello mondiale.
    La PEN-MP dovrebbe inoltre valutare l'eventualità di cooperare con altri paesi terzi (come i paesi del Nord Africa).

28. PRENDE ATTO dell'intenzione della PEN-MP di definire uno statuto che rappresenterà un quadro chiaro e preciso, al fine di consentire un'efficace cooperazione nel rispetto degli obblighi giuridici (compresa la protezione dei dati) tra i servizi competenti e i soggetti pubblici che possono contribuire al ritrovamento delle persone scomparse in modo rapido ed efficiente. Le autorità di contrasto dovrebbero mantenere il ruolo guida e possono chiedere alle parti interessate private o alle ONG di prestare sostegno.

29. INVITA la PEN-MP a continuare a discutere e vagliare la possibilità di creare una piattaforma internet europea dedicata alla diffusione delle informazioni concernenti persone scomparse alimentata dai servizi di polizia. Questo tipo di piattaforma farà sì che non si duplichino i canali esistenti per lo scambio di informazioni, quali il sistema d'informazione Schengen, il quadro Prüm e Interpol, non includerà dati operativi e assicurerà il rispetto delle garanzie in materia di protezione dei dati.

30. INVITA la PEN-MP a discutere della creazione di una guida europea di buone prassi, che elenchi tutte le iniziative nazionali pertinenti in relazione alle persone scomparse.

PER QUANTO RIGUARDA EUROPOL:

31. ESORTA Europol a continuare a prestare sostegno alle indagini, che rientrano nel suo mandato, concernenti le persone scomparse come conseguenza di un atto criminale e INVITA Europol a continuare a sostenere la PEN-MP utilizzando la piattaforma Europol per esperti (EPE).

PER QUANTO RIGUARDA CEPOL:

32. INVITA CEPOL a valutare l'inclusione nel suo attuale portafoglio di attività, ove possibile e pertinente, del tema dei casi di persone scomparse come conseguenza di un atto criminale. Tale compito dovrebbe essere assolto nell'ambito del contributo dell'UE a CEPOL e in stretta cooperazione con la PEN-MP e altre pertinenti parti interessate in questo particolare settore della criminalità.